SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

11ª COMMISSIONE

(Igiene e Sanità)

MERCOLEDÌ 31 MARZO 1965

(31ª seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente ALBERTI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

« Compenso per il personale incaricato di coadiuvare temporaneamente il medico provinciale nella vigilanza del funzionamento dei servizi medico-scolastici » **(462-B)** (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*) **(Discussione e approvazione):**

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 406
MACCARRONE 406
SELLITTI, *relatore* 406
VOLPE, *Sottosegretario di Stato per la sanità* 406

« Modificazioni alle leggi 29 ottobre 1954, n. 1046, e 30 dicembre 1960, n. 1729, concernenti l'istituzione di scuole per infermieri e infermiere generici » **(572-B)** (*D'iniziativa del senatore Di Grazia*) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati in un testo unificato comprendente i disegni di legge d'iniziativa dei deputati Gombi ed altri; Zanibelli ed altri; De Maria; Gagliardi ed altri*) **(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)** (1):

PRESIDENTE 407, 410, 412, 413, 414
BONADIES 407, 408
CASSINI . . . . . *Pag.* 410
D'ERRICO 409
DI GRAZIA 408, 409, 412
MACCARRONE 408
PERRINO 408, 409
SAMEK LODOVICI, *relatore* 412, 413
SIMONUCCI 411, 413
VOLPE, *Sottosegretario di Stato per la sanità* 409, 413, 414
ZONCA 413

La seduta è aperta alle ore 9,50.

Sono presenti i senatori: Alberti, Bonadies, Caroli, Cassese, Cassini, Criscuoli, D'Errico, Di Grazia, Lombari, Maccarrone, Minella Molinari Angiola, Perrino, Picardo, Pignatelli, Samek Lodovici, Scotti, Sellitti, Simonucci, Tibaldi, Tomasucci, Zanardi, Zelioli Lanzini e Zonca.

(1) Il titolo del disegno di legge è stato così modificato: « Deroga all'articolo 6 della legge 29 ottobre 1954, n. 1046, per elevare transitoriamente i limiti di età per l'ammissione alle scuole per infermiere e infermieri generici ».

Interviene il Sottosegretario di Stato per la sanità Volpe.

MINELLA MOLINARI ANGIOLA, *Segretaria, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Compenso per il personale incaricato di coadiuvare temporaneamente il medico provinciale nella vigilanza del funzionamento dei servizi medico-scolastici » (462-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Compenso per il personale incaricato di coadiuvare temporaneamente il medico provinciale nella vigilanza del funzionamento dei servizi medico-scolastici », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

SELLITTI, *relatore*. Questo disegno di legge torna nuovamente all'esame della nostra Commissione avendo subito da parte della Camera dei deputati una modificazione di carattere tecnico-formale, alla norma sulla copertura contenuta nel testo già approvato dal Senato.

L'emendamento non ha quindi bisogno di essere illustrato e pertanto propongo l'approvazione del provvedimento nel testo pervenutoci dall'altro ramo del Parlamento.

MACCARRONE. Il problema è già stato esaminato in tutti i suoi aspetti dalla nostra Commissione e ci offre, a distanza di tempo, l'opportunità di ribadire quanto noi abbiamo sostenuto allorchè ci siamo opposti all'approvazione di questo disegno di legge. Non soltanto non si è fatto un passo avanti per quanto riguarda i servizi di medicina scolastica, non soltanto non è questa la via da seguire per giungere al loro potenziamento, ma ancora una volta il Governo dimostra di non voler tenere conto di quanto viene detto in Parlamento senza distinzione di settore politico. Infatti, fino ad oggi, il Governo non ha fatto conoscere nè in forma diretta nè indirettamente qual'è il vero ostacolo ad una piena efficienza dei servizi di medicina scolastica nel nostro Paese, nè qual'è stata l'applicazione effettiva del decreto del 1961 relativamente a tale materia.

Per tutti questi motivi, mentre esprimo una doglianza seria ed una critica severa nei confronti del Governo, dichiaro che il mio Gruppo si asterrà dalla votazione del provvedimento.

VOLPE, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Sono favorevole all'accoglimento della modifica apportata dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Do lettura dell'articolo 1 non modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 1.

All'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, sono aggiunti i seguenti commi:

« Al medico incaricato è corrisposto dal Ministero della sanità un compenso mensile di importo non superiore allo stipendio iniziale previsto per il personale statale con coefficiente 402.

Detto compenso verrà corrisposto nella misura di lire 30.000, qualora il predetto incaricato sia dipendente di Ente pubblico ».

Do lettura del primo comma dell'articolo 2 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 2.

L'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per l'anno finanziario 1965 in lire 50.000.000, sarà fronteggiato mediante riduzione dello stanziamento

iscritto al capitolo n. 1168 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'anno finanziario medesimo.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(*E approvato*).

Do lettura del secondo comma non modificato dalla Camera dei deputati:

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Metto ai voti l'articolo 2 quale risulta nel testo modificato.

(*È approvato*).

Metto ora ai voti, nel suo complesso, il disegno di legge con la modifica testè approvata.

(*È approvato*).

Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge d'iniziativa del senatore Di Grazia: « Modificazioni alle leggi 29 ottobre 1954, n. 1046, e 30 dicembre 1960, n. 1729, concernenti l'istituzione di scuole per infermieri e infermiere generici » (572-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati in un testo unificato comprendente i disegni di legge d'iniziativa dei deputati Gombi ed altri; Zanibelli ed altri; De Maria; Gagliardi ed altri*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Di Grazia: « Modificazioni alle leggi 29 ottobre 1954, n. 1046, e 30 dicembre 1960, n. 1729 concernenti l'istituzione di scuole per infermieri e infermiere generici », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati in un testo unificato comprendente i disegni di legge d'iniziativa dei deputati Gombi, Scarpa, Abenante, Diaz Laura, Alboni, Giachini; Zanibelli, Marotta Vincenzo; De Maria; Gagliardi, Bologna, Mattarelli, Fornale, Cavallari Nerino, Sinesio.

Nella passata seduta il senatore Bonadies che aveva chiesto la parola, si è dovuto assentare, per cui gradirei che egli ci facesse conoscere ora il suo pensiero in merito al disegno di legge sottoposto al nostro esame.

BONADIES. La relazione fatta dal collega Samek Lodovici nella passata seduta è stata esauriente su tutti i punti, e pertanto dichiaro di essere in pieno accordo con lui.

Il relatore ha parlato di serietà ed io concordo con lui. Noi non possiamo in nessun caso prolungare i benefici concessi dalla legge 29 ottobre 1954, n. 1046, e dalla legge 30 dicembre 1960, n. 1729, concernenti la istituzione di scuole per infermiere ed infermieri generici, senza portare altro nocumento al servizio di assistenza diretta agli infermi. Se noi vogliamo migliorare tale servizio e contemporaneamente valorizzare il titolo di infermiere professionale, dobbiamo smettere di fare della demagogia in questo delicato settore sanitario.

Noi dobbiamo dire fermamente se vogliamo mantenere permanentemente le infermiere generiche o se preferiamo incrementare le scuole per infermiere professionali.

Dalla risposta a questa domanda scaturisce la nostra decisione.

Se continueremo ad avanzare sulla strada finora battuta, favorendo la concessione di diplomi a chi non ha nessuna o scarsissima capacità in campo infermieristico, non faremo che influire negativamente sulla vera vocazione delle infermiere professionali allontanandole sempre più dall'abbracciare la loro nobile professione.

Sapete voi, onorevoli colleghi, che per essere ammessi ad una scuola-convitto per infermiere professionali è necessario possedere un diploma di primo grado, che la frequenza è di ben due anni, che questi corsi richiedono applicazione e studio non indifferenti e sono integrati da attività pratiche svolte nei vari campi di specializzazione degli ospedali con orari di servizio spesso gravosi? Sanno gli onorevoli senatori che, alla fine del pesante biennio di studio, si ottiene il diploma solo dopo avere sostenuto un esame dinanzi ad una com-

missione mista di cui fanno parte rappresentanti del Ministero della sanità e della pubblica istruzione, sul programma stabilito col decreto 30 settembre 1938? Sanno i colleghi che sono già trascorsi 27 anni e che tale programma è tuttora in via di rielaborazione e di adeguamento?

MACCARRONE. Queste sono domande retoriche; lei sa benissimo che noi sappiamo tutte queste cose!

BONADIES. Non sono retoriche: le rivolgo a chi queste cose eventualmente ignora!

Ecco tanti interrogativi — dicevo — che richiedono una risposta netta e precisa.

DI GRAZIA. Ma a cosa valgono questi interrogativi?

BONADIES. La medicina è oggi progredita in maniera prodigiosa e si avvia ad altre affermazioni e ad altri progressi. Come si fa a lavorare oggi in un grande ospedale moderno se mancano collaboratori adeguatamente preparati che conoscano la medicina, la chirurgia, le specialità, la farmacologia, l'igiene, la legislazione mutualistica, che siano in possesso, insomma, di una cultura di base che dia affidamento per una efficiente assistenza?

Noi abbiamo bisogno di personale che conosca il proprio mestiere e lo conosca bene!

Se continuiamo ad approvare disegni di legge di questo tipo, non risolveremo mai i grandi problemi della medicina pratica, la quale attende da noi una legislazione capace, al di fuori di ogni demagogia, di far sì che i nostri malati vengano affidati a personale sicuro e ben preparato.

Concludo dichiarando che sono contrario all'approvazione del disegno di legge in discussione, che non fa che perpetuare un sistema a cui deve essere posto fine.

PERRINO. Io dovrei chiedermi come e perchè sia stato portato dinanzi al Parlamento un disegno di legge di questo genere che io, alla luce dell'attuale legislazione, considero del tutto pleonastico, perchè la legge che attualmente regola la materia prevede già la istituzione di scuole per infermieri generici o aiutanti di corsia i quali — bisogna riconoscerlo — esercitano una funzione meritoria che è però diversa da quella degli infermieri professionali.

Nella legge vigente si autorizzavano gli ospedali, nel momento in cui essi istituiscono per la prima volta un corso per infermieri generici al fine di sanare la situazione interna di questo personale ospedaliero, ad istituire anche, per una sola volta, un corso accelerato di quattro mesi. Tutti coloro, quindi, che per circostanze varie non avevano ancora potuto conseguire il titolo professionale hanno avuto la possibilità di farlo con tale disposizione transitoria che ha operato *una tantum* e di cui non dovrebbe parlarsi più! Questo sistema di riaprire continuamente delle falle è evidentemente molto discutibile, e lo feci già presente in una precedente seduta.

Oggi ci troviamo di fronte ad un testo della Camera completamente diverso da quello approvato a suo tempo dal Senato, il che determina un certo imbarazzo da parte nostra e ci pone dinanzi alla possibilità di un conflitto tra la nostra impostazione e quella dell'altro ramo del Parlamento. Ora, anche se noi ovviamente non vogliamo creare conflitti, dobbiamo tuttavia riconoscere che la tesi del Senato è la più chiara e corretta e la più rispondente alla realtà della situazione.

Onorevoli colleghi, questi ausiliari, che io ho definito una specie di « monatti » di manzoniana memoria, bisogna veramente che vengano qualificati, mentre noi, invece, variamo delle leggi per squalificarli! Noi dobbiamo tendere ad elevare il titolo di studio per l'ammissione a queste scuole e procedere ad una vera e propria selezione, ma non è certo con questo disegno di legge che si raggiunge lo scopo!

Quanto poi alla disposizione transitoria istitutiva del corso accelerato, si tratta di una astruseria che non può essere accettata!

Affermo, in sostanza, che il testo, così come è stato approvato dal Senato, deve essere ritenuto valido e riconfermato, dal momento

che quello pervenutoci dalla Camera dei deputati non è atto a soddisfare le esigenze che si sono manifestate in questo specifico settore.

D'ERRICO. Concordo con il relatore e con i senatori Bonadies e Perrino, che si debba cioè riconfermare il testo approvato all'unanimità da questa Commissione, per la semplice ragione che è ora che si cominci a considerare la professione di infermiere con la dovuta serietà.

Nei Paesi più progrediti di noi sul piano assistenziale il diploma di infermiere professionale viene conseguito dopo cinque anni di studi severi e gli allievi si preparano su testi dai quali molti nostri studenti di medicina potrebbero imparare qualcosa.

Occorre assolutamente aumentare il numero dei nostri infermieri e migliorarne la preparazione, dopo di che molti dei compiti che oggi nel nostro Paese vengono assolti dal medico potranno essere affidati ad infermieri qualificati, ovviando così a quella carenza di sanitari che si comincia a lamentare in Italia e che fatalmente si renderà ancor più sensibile nei prossimi anni. D'altro canto l'istituzione di scuole ed il loro funzionamento sono poco dispendiosi nei nostri ospedali dove esistono mezzi, attrezzature e personale didattico. Il Governo dovrebbe accogliere questo voto che mi auguro sia condiviso da tutta la Commissione, e che ho riassunto in un ordine del giorno di cui do lettura:

« L'11ª Commissione del Senato, in sede di discussione del disegno di legge n. 572-*B*, fa voti perchè il Ministero della sanità affronti con la dovuta tempestività il grave problema delle scuole per infermieri, onde rendere più efficienti quelle già esistenti e favorire il sorgere di altre, presso il maggior numero possibile di ospedali e di altri istituti di cura pubblici e privati, che abbiano l'attrezzatura ed il corpo insegnante necessari. Ciò allo scopo di ovviare alle deficienze di infermieri professionali e di infermieri generici, che tanto negativamente incidono sull'erogazione dell'assistenza sanitaria, sia negli ospedali e nelle cliniche, sia nell'esercizio della professione privata ».

DI GRAZIA. Desidero ricordare al collega Bonadies che gli infermieri professionali hanno una funzione diversa da quella dei generici, e che dare la possibilità a numerosi elementi di frequentare i corsi per infermieri generici non significa aprire una falla, a meno che non si voglia ammettere che tali scuole non sono valide e servono solo per rilasciare diplomi!

Per quanto concerne poi il disegno di legge in discussione, confermo quanto ebbi già occasione di dichiarare e cioè che sono favorevole alla relazione svolta dal senatore Samek Lodovici e quindi a riconfermare il testo approvato a suo tempo dalla nostra Commissione all'unanimità.

PERRINO. In base alle osservazioni precedentemente fatte, propongo all'attenzione della Commissione il seguente ordine del giorno:

« La 11ª Commissione del Senato, in sede di discussione del disegno di legge n. 572-*B*, invita il Ministro della sanità a promuovere, d'intesa con quello della pubblica istruzione, la creazione, col prossimo anno scolastico, dell'Istituto professionale di Stato per l'assistenza sanitaria al fine di avere finalmente un titolo base per l'ammissione ai corsi per le arti ausiliarie sanitarie ».

VOLPE, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ci troviamo davanti ad una proposta di legge la quale, già approvata dal Senato, ritorna di nuovo al nostro esame in un testo fortemente emendato dalla Camera.

Qual'è la posizione del Governo e — se permettete — la mia personale, qual'è la coerenza che deve essere una delle leggi fondamentali della vita?

Alla Camera ho avuto l'onore di rappresentare il Governo nella discussione di questo provvedimento e in quella sede mi appellai alla comprensione dei membri della Commissione, e lo feci nella mia veste professionale di medico. È inutile che io stia ora a ripetervi quanto da un membro alta-

mente qualificato di questa Commissione è stato già esposto e giustamente affermato: occorre ottenere una sempre maggiore qualificazione del personale infermieristico, qualificazione che il disegno di legge pervenutoci dalla Camera dei deputati non contribuisce certo a raggiungere perchè, onorevoli senatori, a 45 anni non si scopre una vocazione per la professione di infermiere, nè si possono acquisire quelle nozioni tecniche specifiche che l'infermiere, anche se generico, deve possedere. A 45 anni ci troviamo per lo più in presenza di falliti che cercano di legalizzare una attività più o meno valida!

Non mi sarei stupìto se una proposta di legge del genere fosse venuta da altri colleghi non competenti in materia; mi sarei stupìto, invece, se da persone altamente qualificate in campo sanitario, come sono i membri di questa Commissione alla quale spetta il compito di tutelare la sanità pubblica e tracciare le linee della nostra politica sanitaria, non vi fosse stata una presa di posizione nettamente contraria al provvedimento quale è quella che oggi ho visto delinearsi.

Voglio concludere, onorevoli senatori, invitandovi a riflettere e a considerare quanto segue: noi dobbiamo creare un corpo infermieristico sempre più qualificato e questa qualificazione non possiamo ottenerla alla età di 45 anni, e neppure con tre o quattro mesi di corso senza tirocinio pratico.

In considerazione di ciò, come ho già fatto alla Camera dei deputati, invito anche voi a meditare e a decidere tenendo conto delle modeste osservazioni che vi ho fatto.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo, pertanto, all'esame degli articoli del disegno di legge.

Do ora lettura dell'articolo 1 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Art. 1.

In deroga a quanto disposto dall'articolo 6 della legge 29 ottobre 1954, n. 1046, il limite massimo di età per l'ammissione alle scuole per infermiere ed infermieri generici è elevato a 45 anni per tutti coloro che siano alle dipendenze di un ente sanitario, sia pubblico che privato, riconosciuto dallo Stato, e che abbiano compiuto un tirocinio pratico con mansioni di infermiere per almeno tre anni.

In deroga a quanto disposto dall'articolo 7 della predetta legge 29 ottobre 1954, n. 1046, gli aspiranti di cui al comma precedente del presente articolo sono esonerati dalla frequenza del tirocinio pratico, fermo restando l'obbligo della frequenza delle lezioni teoriche.

Comunico alla Commissione che il senatore Cassini ha presentato un emendamento tendente a sostituire l'articolo 1 con il seguente:

« In deroga a quanto disposto dall'articolo 6 della legge 29 ottobre 1954, n. 1046, primo comma, il limite massimo di età per l'ammissione alle scuole è elevato a 45 anni.

Detta elevazione sarà limitata ad un periodo di cinque anni, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La stessa elevazione di età non è limitata ad alcun periodo di tempo per tutti coloro che siano alle dipendenze di un ente sanitario, sia pubblico che privato, riconosciuto dallo Stato e che abbiano compiuto un tirocinio pratico con mansioni di infermiere di almeno tre anni ».

CASSINI. Dopo avere ascoltato i vari interventi e il parere del rappresentante del Governo su questo argomento, ritengo inutile insistere sull'emendamento da me proposto, che, messo in votazione, sarebbe certamente respinto. Tuttavia credo di dover esporre le ragioni che mi avevano indotto a formularlo, perchè potrebbero servire a qualcosa.

Con questo emendamento cercavo soprattutto di trovare una soluzione intermedia fra la dizione della Camera dei deputati e quella del Senato, onde evitare che un irrigidimento della Commissione potesse portare ad un accantonamento del disegno di legge.

Sono perfettamente d'accordo con tutti voi che le scuole debbono essere serie e ho dichiarato fin dalla prima seduta che sono contrario al secondo comma dell'articolo 1 nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Si tratta in sostanza di far fronte in qualche modo ad una carenza quantitativa e qualitativa del personale infermieristico; problema che si presenta con la duplice esigenza di provvedere immediatamente sia per il presente che per il futuro, dal momento che tale carenza durerà ancora per molti anni.

Il mio emendamento tendeva appunto a far riconoscere alla Camera ciò che è giusto, e cioè che essa ha ignorato e trascurato il settore degli infermieri privati, a domicilio, che non dipendono da enti sanitari riconosciuti dallo Stato e che devono quindi essere sistemati, anche per eliminare il deplorevole fenomeno dell'abusivismo. La Camera dei deputati non può non considerare questa categoria. dal momento che qui non si tratta di sistemare delle persone, ma di riordinare un servizio!

Per quanto riguarda invece i dipendenti degli enti sanitari, sia pubblici che privati riconosciuti dallo Stato, io sarei anche disposto ad aderire alla tesi della Camera dei deputati, cioè di dare loro la possibilità di accedere alle scuole senza alcuna limitazione di tempo.

Trovandomi però isolato nel sostenere questo punto di vista, ritiro il mio emendamento, ma insisto nel dire che tutti gli infermieri dipendenti degli enti sanitari, sia pubblici che privati, hanno il diritto di migliorare la loro preparazione e di qualificarsi, anzi ne hanno soprattutto il dovere, nell'interesse degli enti, degli ammalati e della collettività. Costoro debbono poter accedere liberamente alle scuole fino a quando vi siano infermieri senza diploma; quando non ve ne saranno più, allora si discuterà sul da farsi.

Riconosco che diverse sono le esigenze per le scuole-convitto per infermieri professionali, di cui illustri colleghi sono direttori e comprendo le loro preoccupazioni; tuttavia questo tipo di scuole potrebbe rilasciare un diploma di secondo grado, superiore a quello necessario per far fronte alle pur urgenti necessità del momento, tanto più che col progresso della scienza si richiedono, oltre ad infermieri qualificati genericamente, infermieri qualificati specialisticamente.

Ritiro — ripeto — il mio emendamento perchè voi intendete restare fermi nella posizione assunta; ma se un irrigidimento è giustificato quando si tratta di norme della Costituzione da osservare e far rispettare, lo è meno quando si tratta, come in questo caso, di materia opinabile, anzi esso può divenire addirittura controproducente!

SIMONUCCI. Il relatore, con argomentazioni che sono state riprese dai vari colleghi intervenuti nella discussione e ribaditi dal rappresentante del Governo, ha sottolineato le differenze più rilevanti fra il testo del disegno di legge approvato dal Senato e quello approvato dalla Camera dei deputati, e in particolare il fatto che, mentre il Senato si è limitato a stabilire una deroga alle disposizioni vigenti, la Camera ha apportato emendamenti che modificano definitivamente la legge istitutiva relativa alle scuole infermieri.

Per trovare un punto d'incontro, il relatore ha proposto di ritornare alla deroga temporanea di cinque anni fissata a suo tempo dal Senato e, su questo, mi sembra che la maggioranza dei colleghi intervenuti sia d'accordo.

Un altro difetto del testo della Camera rilevato dal senatore Samek Lodovici, è di non dare possibilità agli infermieri che esercitano privatamente e abusivamente la professione di frequentare la scuola, regolarizzando così la propria posizione. Con l'emendamento da lui proposto si risolverebbe anche questo aspetto della questione.

L'ultimo rilievo fatto dal relatore è che il disegno di legge pervenutoci dalla Camera esonera gli allievi dal tirocinio pratico, che egli invece vorrebbe ripristinare.

Noi siamo d'accordo con gli emendamenti presentati dal senatore Samek Lodovici e riteniamo che essi debbano essere accolti dalla Commissione tutta, e pertanto siamo favorevoli alla riconferma dell'articolo 1 nel testo da noi originariamente approvato.

DI GRAZIA. Sono favorevole alla riconferma del testo originario del Senato, anche perchè là dove, nell'articolo 1 del disegno di legge approvato dalla Camera, si parla di coloro che sono alle dipendenze di un ente sanitario e che hanno compiuto un tirocinio pratico con mansioni di infermiere per almeno tre anni, non si sa con esattezza a chi spetti di dichiarare responsabilmente l'esistenza di questi requisiti. Mi sembra che anche questa sia una ragione abbastanza valida per non approvare il provvedimento nel testo trasmessoci dalla Camera.

PRESIDENTE. Il relatore Samek Lodovici ha proposto di ripristinare il testo precedentemente approvato dal Senato del seguente tenore:

« In deroga a quanto disposto dall'articolo 6 della legge 29 ottobre 1954, n. 1046, primo comma, il limite massimo di età per l'ammissione alle scuole è elevato a 45 anni. Detta elevazione sarà limitata ad un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

Metto ora ai voti l'articolo 1, nel testo modificato di cui ho dato lettura.

(*È approvato*).

Do ora lettura dell'articolo 2, norma transitoria nel testo approvato dalla Camera dei deputati:

Art. 2.

Per un periodo di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a modifica degli articoli 1 e 2 della legge 30 dicembre 1960, n. 1729, tutti gli ospedali possono istituire, per una volta soltanto, nelle scuole per infermiere ed infermieri generici, autorizzate ai sensi della legge 29 ottobre 1954, n. 1046, un corso di mesi quattro, al quale possono essere ammessi coloro i quali, indipendentemente dal prescritto limite massimo di età, si trovino in una delle condizioni previste dall'articolo 12 della predetta legge, salvo quanto disposto dall'articolo 1, primo comma, della presente legge, relativamente alla durata del tirocinio pratico.

SAMEK LODOVICI, *relatore*. Con la norma transitoria la Camera dei deputati non ha fatto altro che ripristinare quei corsi accelerati di quattro mesi che, previsti solamente come norma transitoria dalla legge istitutiva del 1954, per questa ragione e anche per la considerazione, convalidata dall'esperienza, della loro assoluta insufficienza, sono stati aboliti con legge nel 1960.

Sono pertanto contrario al loro ripristino.

Tuttavia, se per non contraddire l'altro ramo del Parlamento, si vogliono in via del tutto transitoria riesumare, per un ben delimitato periodo di tempo, osservo che a questi corsi accelerati dovrebbero comunque essere ammessi solo coloro che almeno si trovino nelle condizioni previste dalla legge istitutiva; inoltre dovrebbe essere rispettato rigorosamente l'obbligo per gli allievi di seguire e le lezioni teoriche e le esercitazioni pratiche e di compiere il prescritto tirocinio nelle corsie ospedaliere.

Rimettendomi alla volontà della Commissione, nell'ipotesi di accoglimento della tesi del ripristino dei corsi accelerati, osservo che comunque il testo della Camera dovrebbe essere modificato, sia perchè si presta ad interpretazioni diverse sia perchè sopprime appunto il tirocinio pratico.

Mi si permetta, per maggiore cognizione della Commissione, di leggere le norme previste dall'articolo 12 della legge istitutiva. Esso recita così:

« Le scuole autorizzate ai sensi della presente legge sono tenute ad istituire nel primo anno del loro funzionamento, ed una volta soltanto, un corso di mesi quattro al quale possono essere ammessi solo coloro i quali, indipendentemente dal limite massimo di età previsto dall'articolo 6, si trovino in una delle seguenti condizioni: *a*) abbiano compiuto un tirocinio pratico nelle mansioni di infermiere generico presso pubblici ospedali, civili o militari o cliniche universitarie, per almeno tre anni; *b*) abbiano frequentato un corso per infermiere nelle Forze armate

ed abbiano superato i relativi esami finali; *c*) siano in possesso dell'attestato di abilitazione all'esercizio dell'arte infermieristica conseguito presso gli ospedali coloniali; *d*) siano in possesso dell'attestato di idoneità conseguito ai sensi dell'articolo 24 del regolamento per l'esecuzione della legge 14 febbraio 1904, n. 36, approvato con regio decreto 16 agosto 1909, n. 615; *e*) siano in possesso del diploma di infermiera volontaria della Croce Rossa Italiana o di altri Enti o Associazioni similari, su parere favorevole, per questi ultimi, dell'Alto Commissariato; *f*) abbiano compiuto, per almeno quattro anni, un tirocinio pratico nelle mansioni di infermiere generico presso istituti privati di cura, riconosciuti all'uopo idonei dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica ».

ZONCA. Ritengo inopportuno che si abbiano a riaprire corsi straordinari annuali e, tanto meno, poi, quelli di quattro mesi, perchè ormai negli anni passati tutti gli ospedali hanno istituito corsi straordinari per regolarizzare la posizione dei propri dipendenti.

SAMEK LODOVICI, *relatore*. Per aderire almeno in parte al punto di vista della Camera e per venire ancora una volta incontro a coloro che, pur avendo superato il 45° anno di età, non hanno potuto regolare la propria posizione, proporrei un emendamento sostitutivo dell'articolo 2, del seguente tenore:

« Per un periodo di due anni dalla entrata in vigore della presente legge, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 12 della legge 29 ottobre 1954, n. 1046, indipendentemente da ogni limite di età, possono essere ammessi ad un corso normale ordinario delle scuole per infermiere e infermieri generici ».

SIMONUCCI. Il senatore Zonca afferma che tutti gli infermieri nel nostro Paese hanno avuto la possibilità, nel corso di questi anni, di sistemarsi e frequentare i corsi e le scuole apposite. Ora questa affermazione mi pare sia smentita da documenti che ci sono giunti da diverse provincie e, in particolare dalla provincia di Cremona; nella seduta precedente ho avuto modo di leggere una lettera inviatami dal sindacato degli Enti ospedalieri di quella città dove si afferma che dal 1946 non si tengono più corsi. Noi non possiamo far ricadere su quegli infermieri il fatto che i dirigenti degli ospedali non hanno provveduto a regolare la loro posizione; mi pare quindi che la norma transitoria del disegno di legge debba essere accolta, anche perchè respingere in blocco tutto quanto ci perviene dalla Camera non sarebbe opportuno per ovvie ragioni. Invito pertanto i colleghi ad approvare gli emendamenti proposti dal senatore Samek Lodovici atti a risolvere nel miglior modo possibile il problema che ci sta di fronte.

VOLPE, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Credo che la proposta del senatore Samek Lodovici possa essere accolta per due motivi: in primo luogo perchè offre tutte le garanzie che chiedevamo e inoltre per ovvie ragioni di opportunità e, direi anzi, di quieto vivere.

Prego perciò gli onorevoli senatori di approvare il testo emendato dal relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 2, quale risulta nel testo di cui il relatore ha dato poc'anzi lettura.

(*È approvato*).

Ricordo alla Commissione che è stato presentato un ordine del giorno a firma dei senatori Perrino ed altri, del seguente tenore:

« La 11ª Commissione del Senato, in sede di discussione del disegno di legge n. 572-*B*, rivolge invito al Ministro della sanità perchè promuova — d'intesa col Ministro della pubblica istruzione — la creazione, col prossimo anno scolastico, dell'Istituto professionale di Stato per l'assistenza sanitaria, al fine di creare finalmente un titolo base per l'ammissione ai corsi per le arti ausiliarie sanitarie ».

V O L P E, *Sottosegretario di Stato per la sanità.* Accetto l'ordine del giorno come raccomandazione.

P R E S I D E N T E. È stato presentato un ordine del giorno, a firma del senatore D'Errico ed altri, del seguente tenore:

« La 11ª Commissione del Senato, in sede di discussione del disegno di legge n. 572-*B*, fa voti perchè il Ministero della sanità affronti con la dovuta tempestività il grave problema delle scuole per infermieri, onde rendere più efficienti quelle già esistenti e favorire il sorgere di altre presso il maggior numero possibile di quegli ospedali e di quegli altri istituti di cura pubblici e privati che abbiano l'attrezzatura ed il corpo insegnante necessari. Ciò allo scopo di ovviare alle deficienze di infermieri professionali e di infermieri generici, che tanto negativamente incidono sull'assistenza sanitaria, sia negli ospedali e nelle cliniche, sia nell'esercizio della professione privata ».

V O L P E, *Sottosegretario di Stato per la sanità.* Accetto anche questo ordine del giorno come raccomandazione.

P R E S I D E N T E. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, come risulta nel testo emendato.

(*È approvato*).

In relazione alle modifiche introdotte nel testo il titolo del disegno di legge dovrebbe essere così modificato:

« Deroga all'articolo 6 della legge 29 ottobre 1954, n. 1046, per elevare transitoriamente i limiti di età per l'ammissione alle scuole per infermiere ed infermieri generici ».

Poichè non si fanno osservazioni, rimane così stabilito.

La seduta termina alle ore 12,05.

Dott. MARIO CARONI
Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari